

CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI

Proposta di emendamenti a AS 2287

Disegno di Legge “Disciplina del cinema, dell’audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali”

Roma, 20 aprile 2016



CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI

PREMESSA

Confindustria Radio Televisioni, nella sua funzione di rappresentanza del settore di appartenenza, intende esprimere una condivisione di massima all'impianto del DDL di riassetto della disciplina del cinema e dell'audiovisivo (AS 2287) che deve essere comunque affrontata conformemente alla normativa europea e in particolare alla stregua delle revisione della Direttiva 2010/13/UE annunciata entro la scadenza del semestre di presidenza olandese (giugno 2016).

In considerazione della delicatezza della materia e dell'iter del provvedimento, le ipotesi emendative si propongono non solo di rendere la disciplina maggiormente aderente agli effettivi bisogni del settore, attraverso osservazioni su specifici aspetti tecnici e l'introduzione di necessari elementi di flessibilità, ma anche di contribuire, allo stesso tempo, ad una maggiore chiarezza dell'attuale ambito della delega, nell'interesse dell'intero sistema.

Confindustria Radio Televisioni si riserva in ogni caso l'opportunità di segnalare ulteriori osservazioni e proposte, anche in particolare nella fase di esercizio della delega, su temi sensibili per il settore, come quello della riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi contenuto nell'art. 31 del testo del DDL.

*Le proposte di modifica sono evidenziate **in carattere grassetto** (per le parti aggiunte) ed ~~in carattere barrato~~ (per le parti eliminate).*

1) Art. 2, comma 1, lettera a), (Definizioni)

Si propongono le seguenti modifiche:

- a) “«opera audiovisiva»: **ai soli fini delle previsioni del Titolo II, Capi da I a IV, e art. 30, della presente normativa**, la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante

qualsiasi tecnica, con contenuto narrativo, documentaristico, di animazione o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione.

MOTIVAZIONE: le modifiche sono intese a chiarire che tale definizione è rilevante per le sole norme in materia di ammissione ai benefici e per quelle relative alla “revisione cinematografica e audiovisiva”, fermo restando che anche queste ultime dovrebbero essere riferite alle sole opere audiovisive (come definite) destinatarie delle agevolazioni ed incentivi previsti dalla normativa in fieri. Nello stesso senso di riferire la presente definizione di “opera audiovisiva” alle sole norme sopra precisate vanno gli emendamenti con cui si cassa la locuzione “audiovisive” in più punti riportata dall’art 31 [v. oltre sub art. 31 comma 1, comma 2 lettera a), lettera c) e lettera e)].

2) Art. 2, comma 2 (Definizioni)

2. Ai fini di una più razionale ed efficace distribuzione degli incentivi e dei contributi statali, **nonché ai fini della riforma di ulteriori disposizioni legislative previste dalla presente legge**, i decreti ministeriali e **i decreti legislativi della presente legge** possono prevedere ulteriori specificazioni delle definizioni contenute nel presente articolo, nonché introdurre ulteriori tipologie e categorie di opere audiovisive, anche in relazione alla loro durata e tenuto conto della evoluzione tecnologica del settore.

MOTIVAZIONE: la modifica ha il fine di assicurare l’effettività della norma attraverso un meccanismo di dettaglio ed adeguamento nel tempo, ed è in coerenza con quanto precisato nella modifica riguardante il comma 1), lettera a) dello stesso articolo.

3) Art. 28 (Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche)

3. L’Autorità di cui al comma 2, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d’ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, secondo le modalità previste dalla

citata legge n. 287 del 1990, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie, sul territorio nazionale ovvero su base regionale o anche in una sola delle città capoluogo di regione, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione e dell'esercizio cinematografico, ~~con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici.~~

MOTIVAZIONE: La posizione di dominanza nel mercato della distribuzione e dell'esercizio cinematografico può essere accertata sulla base della normativa generale e delle disposizioni dei commi precedenti.

In ogni caso il "*particolare riferimento*" ai soggetti che operano nel campo della diffusione di servizi televisivi, on line o telefonici rischia di determinare una situazione di disparità in favore dei grandi distributori internazionali che operano sul mercato italiano. Inoltre situazioni di mera rilevanza locale, pur in assenza di un abuso di rilevanza diffusa, potrebbero determinare una limitazione alla libera circolazione dei contenuti, rischiando di incidere negativamente sugli investimenti e le strategie di mercato delle imprese nazionali del settore.

4) Art. 29 (Riforma del pubblico registro cinematografico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di revisione delle attuali modalità e procedure di tenuta del pubblico registro **cinematografico** previsto dall'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) assicurare che il registro dia, **su richiesta delle parti interessate**, pubblicità all'esistenza e a tutte le connesse successive vicende giuridiche dei diritti relativi alle opere cinematografiche **prodotte in Italia e destinate alle sale cinematografiche**, in modo da rendere più efficace il sistema di tutela e ~~opponibilità ai terzi~~ dei diritti stessi [ove il legislatore intendesse estendere anche alle opere audiovisive questa normativa, si richiedono le seguenti precisazioni: "a) assicurare che il registro dia, **su richiesta delle parti interessate**, pubblicità all'esistenza e a tutte le connesse successive vicende giuridiche dei diritti relativi alle opere, **ammesse ai benefici previsti dalla**

presente normativa, cinematografiche e audiovisive, in modo da rendere più efficace il sistema di tutela ~~e opponibilità ai terzi~~ dei diritti stessi];
b) prevedere l'attribuzione della titolarità **e la tenuta** del registro al Ministero, allo scopo di fornire la massima garanzia ed efficienza alla predetta attività;
c) **prevedere che in detto registro sono registrate le opere previste alla precedente lettera a) del presente articolo, con la indicazione del nome degli autori (direttore artistico, autore del soggetto, autore della sceneggiatura, autore delle musiche), del nome degli artisti primari e comprimari, del produttore, della data di produzione, della pubblicazione;**
d) e) disciplinare il funzionamento del registro e le modalità di accesso, **attraverso la predisposizione di una banca dati online liberamente accessibile e consultabile da chiunque**, in modo da favorirne la facilità di consultazione **ed accesso al registro**.

- 3. Sono abrogati l'art. 22 del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, l'art. 103 co. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e qualunque altra disposizione incompatibile col presente art. 29.**

MOTIVAZIONE:

1. L'art. 103 l.a. prevede diversi registri (tutti facoltativi): quello generale delle opere protette, quello speciale del software (oltre a quello speciale delle opere cinematografiche). Si è dunque chiarito che la delega riguarda solo il registro relativo alle opere cinematografiche. Infatti, ai sensi dell'art. 103 l.a., il registro riguarda soltanto le opere cinematografiche. Non vi sono ragioni particolari (né di efficienza né di opportunità) per estenderne la portata a tutti gli audiovisivi in generale. L'iscrizione delle opere sopra dette cinematografiche dovrebbe rimanere facoltativo (come è stato ed è tutt'ora) e non dovrebbe comunque incidere sull'opponibilità degli atti giuridici;
2. La precisazione (sub lettera b) è stata introdotta per chiarire, conformemente alla Relazione tecnica, che anche la tenuta di questo registro è affidata al Ministero.
3. La proposta previsione (sub lettera c) è diretta a far sì che la creazione del registro pubblico sia l'occasione per gestire una banca dati aggiornata quantomeno con riguardo alle opere che sono ammesse ai benefici;
4. Con riferimento al comma 2, nuova lettera d), le specificazioni sono al fine di snellire e facilitare l'accesso da parte dei soggetti interessati alla consultazione del pubblico registro.
5. Infine, l'introduzione del comma 3 è diretta ad evitare la stratificazione di norme successive nel tempo fra le quali le imprese devono districarsi.

5) Art. 30 (“Riforma della revisione cinematografica e audiovisiva”)

“1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall’ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di libertà e di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia, e sostituendo le procedure attualmente vigenti con un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni, orientato all’effettività della tutela dei minori **nel rispetto della libertà di espressione artistica. Con specifico riferimento alle opere audiovisive, la presente delega è limitata alle sole opere audiovisive che siano oggetto di richieste di ammissione ai benefici ai sensi della presente normativa.**

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre il principio della responsabilizzazione degli operatori ~~cinematografici~~ in materia di classificazione del film prodotto, destinato alle sale cinematografiche e agli altri mezzi di fruizione, della uniformità di classificazione con gli altri prodotti audiovisivi inclusi i videogiochi, che garantisca la tutela dei minori (**con particolare riferimento e la protezione de all’infanzia**) e la libertà di manifestazione del pensiero e dell’espressione artistica;

b) prevedere l’istituzione presso il Ministero dell’organismo di controllo della classificazione di cui alla lettera a), disciplinandone la composizione, i compiti, le modalità di nomina e di funzionamento, con conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Ai componenti di tale organismo, **scelti fra soggetti di comprovata esperienza ed imparzialità**, non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati ad eccezione delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente;

c) prevedere il procedimento per l’accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla violazione della prevista classificazione di cui alla lettera a), **e i termini entro i quali tale accertamento può intervenire;**

d) prevedere il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi **di cui alla lettera c) accertati in via definitiva;**

e) prevedere le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri

prodotti audiovisivi che vengono trasmessi alla televisione pubblica e privata e sulla rete *internet* e dei videogiochi posti in vendita.

MOTIVAZIONE: in considerazione del processo di revisione della Direttiva SMAV che riguarderà anche le norme in materia di tutela dei minori, si ritiene che l'intervento del legislatore nazionale debba avvenire in un successivo momento dell'adozione della nuova Direttiva. In tal senso, le proposte di emendamento sono dirette a circoscrivere l'intervento normativo alle opere audiovisive che abbiano presentato richiesta ai fini dell'ammissione ai benefici.

In particolare, l'eliminazione della parola cinematografici al punto 2 si giustifica in considerazione del fatto che dal contesto dell'articolo e dalla relazione illustrativa sembrerebbe evincersi che il sistema di auto-classificazione debba essere implementato anche per gli operatori dell'audiovisivo; sarebbe dunque preferibile eliminare "cinematografici" a fini di chiarezza. Quanto alle opere audiovisive, si ritiene che questa classificazione debba essere limitata alle opere per le quali l'operatore intenda avvalersi dei benefici. Per le opere audiovisive diverse da queste, dovrà pertanto continuare ad applicarsi le norme di settore. Si ritiene infatti che una normativa intesa ad uniformare la classificazione di tutti i prodotti audiovisivi debba essere oggetto di approfondimento specifico, anche considerando che sarebbe opportuno che la classificazione fosse univoca a livello europeo e non del singolo Stato membro.

6) Art. 31 ("Riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi")

Si propongono le seguenti modifiche:

"1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma e la **razionalizzazione** delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di promozione delle opere ~~audiovisive~~ italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati nel comma 2 e **comunque conformemente alla Direttiva 2010/13/UE (ed alle sue successive modifiche ed integrazioni) e nel rispetto delle norme del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.**

2. I decreti legislativi di cui al comma 1:

a) introducono procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere ~~audiovisive~~ italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento ai presupposti, ai requisiti, alle modalità tecniche di assolvimento degli obblighi precisando i criteri con cui ~~vengono possono~~ essere riconosciute ~~eventuali~~ deroghe ovvero previsti meccanismi, **anche automatici**, di flessibilità rispetto a tali obblighi;

b) si adeguano ai principi di proporzionalità, **gradualità, flessibilità** ed efficacia, in modo da definire con maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole e l'ambito ~~sogettivo~~ di applicazione, prevedendo la **semplificazione e la** massima armonizzazione ~~degli fra~~ gli obblighi cui devono attenersi i diversi fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, **indipendentemente** ~~relazione~~ dalle diverse piattaforme distributive;

c) sono finalizzati a rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali a una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di possibili linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere ~~audiovisive~~, anche favorendo accordi tra le categorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi e dei produttori indipendenti, in linea con il nuovo contesto tecnologico e di mercato ed in considerazione dei rispettivi apporti finanziari, produttivi e creativi alla realizzazione delle opere;

d) prevedono in particolare la riformulazione delle modalità di applicazione di tali regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari;

e) provvedono alla riformulazione della definizione di “produttore indipendente” nonché delle altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti la promozione delle opere ~~audiovisive~~ europee ed italiane;

f) prevedono un adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione dell'efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio;

g) **stabiliscono la creazione e la tenuta di un data base pubblico nel quale sono elencati i produttori indipendenti nazionali ed europei.**

MOTIVAZIONE:

1. Qualsiasi intervento con riguardo alla normativa in materia di programmazione e investimento in opere europee deve avvenire conformemente alla Direttiva AVMS e nel rispetto del TFUE. Ciò premesso, si richiama l'esigenza di una razionalizzazione e semplificazione dell'attuale quadro normativo.

2. E' necessario garantire che la nuova normativa preveda un sistema di deroghe o comunque meccanismi di flessibilità, anche automatici, in linea con l'orientamento comunitario e la prassi degli altri Stati membri.

3. Può essere utile la creazione e la tenuta di un pubblico registro contenente l'elenco dei produttori indipendenti nazionali ed europei.